

Codice A1410A

D.D. 3 marzo 2017, n. 135

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria 'I.P.A.B. Ospedale di Carita', sita in Villafalletto (CN).

Con D. D. n. 333/A14050 del 27/05/2015 si esprimeva parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta della struttura socio-sanitaria "I.P.A.B. Ospedale di Carità", sita in Villafalletto (CN), Via Roma n. 9, inerente l'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura mediante la realizzazione di 30 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

Nel dispositivo del suddetto provvedimento è riportata la seguente disposizione: "La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto".

I termini previsti sono scaduti e, pertanto, il provvedimento succitato è decaduto.

Con nota del 2/02/2017 (prot. n. 3304/A1410A del 6/02/2017), Il legale rappresentante della struttura succitata ha presentato una nuova richiesta di verifica di compatibilità inerente l'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura mediante la realizzazione di 30 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

Si precisa che la richiesta in oggetto è stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento".

Il Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale, con nota del 14/02/2017 (prot. n. 4074/A1410A), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL CN1 un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 24/02/2017 (prot. n. 5629/A1410A del 27/02/2017), il Direttore Sanitario dell'ASL CN1, espressamente delegato a trattare la materia dal Direttore Generale dell'ASL CN1, esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 28 ottobre 2016, n. 688/A1410A

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "I.P.A.B. Ospedale di Carità", sita in Villafalletto (CN), Via Roma n. 9, con la realizzazione di 30 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili, suddivisi in un nucleo da 20 pl e in un nucleo da 10 pl.

La validità temporale del parere succitato è di 18 mesi dal rilascio dello stesso. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Vittorio Demicheli